



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 38 del 29/12/2020

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

**OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 E
TARIFFE.**

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **18:40** si è riunito in seduta ORDINARIA, in modalità videoconferenza (nel rispetto dei criteri approvati con Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 10/04/2020), su convocazione del Presidente, il Consiglio Comunale composto dai signori:

CAVALLIN MARCO	SINDACO	Presente
ZAINI CECILIA	CONSIGLIERE	Presente
MARIN EMANUELE	CONSIGLIERE	Presente
BOSSI CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
SCHIROSI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
COLOMBO MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
FILPA MONICA	CONSIGLIERE	Presente
CROSTA FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente
SANDRINI MIRKO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
TORTOSA MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
RANIA GIORGIA	CONSIGLIERE	Presente
MASSARI MIRELLA	CONSIGLIERE	Presente
FERRAZZI ROSA	CONSIGLIERE	Presente
BRENNA ANDREA	CONSIGLIERE	Assente
ZAMMARETTI VITTORE	CONSIGLIERE	Presente
RIVA CARLO	CONSIGLIERE	Presente
GORONE CHIARA	CONSIGLIERE	Presente

PRESENTI, N. 16

ASSENTI N. 1

Partecipa, anch'Egli in modalità videoconferenza, con le funzioni di legge, il SEGRETARIO DOTT.SSA PEZZUTI NICOLETTA, il quale attesta che le qualità audio e video del collegamento sono sufficienti e che i componenti del Consiglio Comunale sono stati da Lui visivamente identificati.

Il Sig. SANDRINI MIRKO assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. Partecipa, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Claudio Andreoletti.

Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 4 all'ordine del giorno.

SANDRINI MIRKO

Sono le 19 e 08 chiudiamo il punto tre e allo stesso orario passiamo al quarto punto.

Ci illustra il punto sempre l'assessore Andreoletti.

ANDREOLETTI CLAUDIO

Cerco di tradurre in termini molto semplici questa delibera che arriva a fine anno, relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti.

Lo faccio perché sicuramente questo discorso qua lo ritroveremo poi in futuro nel corso degli anni.

Cerco di tradurre in parole molto semplici questo meccanismo di calcolo complicato che purtroppo oggi ci troviamo a seguire per obblighi di regolamentazione.

Due punti molto semplici. Uno: chi è ARERA, che sentiremo parlare molto spesso di questa Autorità. Arera è l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. ARERA interviene sia in termini dispositivi che in termini di controllo su come vengono determinati i costi del ciclo dei rifiuti e conseguentemente come vengono poi determinate le tariffe.

Seconda definizione: che cos'è il PEF? Il PEF è il piano economico finanziario e, attenzione, anche qui il PEF riguarda tutta la gestione dei rifiuti, non solo quel pezzo, che poi è il più importante, che riguarda poi l'appalto dei rifiuti che sta seguendo l'assessore Filpa e che si sta sviluppando in collaborazione con il Comune di Arcisate e con le altre Amministrazioni Comunali che entrano in questo progetto come già era accaduto con l'appalto precedente.

Io condivido soltanto l'allegato alla delibera che è questo piano economico finanziario che, come dicevo, non è stata una scelta dell'Amministrazione farlo in modo così complicato e non è stata una scelta dell'Amministrazione trovare una società di consulenza che collaborasse con noi. Sono tutti appunto dei vincoli che vengono imposti e dal ruolo che gioca e giocherà ARERA.

Il Piano Economico Finanziario va poi a determinare due componenti: una componente di costo variabile e una componente di costo fisso.

Le due colonne "ciclo integrato" e "costi del Comune" spiegano proprio quello che dicevo un attimo fa. Ci sono una parte di costi che sono afferenti all'appalto che abbiamo in essere e che verrà rimesso a gara nei prossimi mesi e ci sono una parte di costi che sono i costi sostenuti direttamente dal Comune.

Quindi ci ritroviamo all'interno del Piano Economico Finanziario una componente fissa e una componente variabile. Se andiamo a vedere il risultato finale, il risultato finale è di un costo totale del servizio di un milione e 85 mila euro contro una componente variabile di 358 e 727 di componente fissa.

Perché ho detto appunto che ci sono queste due componenti?, perché poi, come queste componenti si svilupperanno in futuro, possono avere conseguenze sulla articolazione tariffaria.

Questo Piano è stato sviluppato sulla base dei dati 2018 e i dati 2018 erano già stati utilizzati per il Piano Economico Finanziario quando vennero fissate le tariffe del 2019, che poi sono state replicate nel Consiglio Comunale di aprile per il 2020.

Fortunatamente ci ritroviamo con un Piano Economico Finanziario che era stato utilizzato, che era stato svolto in modo più semplice dal nostro Ufficio Ragioneria, di un milione e 81 mila euro, che si confronta con il milione e 85 del nuovo Piano.

Perché dico per fortuna non ci sono grosse differenze? Perché se si fossero riscontrate differenze, in più o in meno, sarebbe stato più complicato calcolare le tariffe e spalmare queste differenze di costo. L'opzione che abbiamo scelto, proprio perché si tratta di una differenza minima di poco più di 3 mila euro, è che la differenza verrà inglobata nel bilancio del Comune senza la necessità di fare ulteriori calcoli.

Il commento che facevo sulla parte fissa e la parte variabile, per quello che mi dicevano i consulenti, che ho sentito in una video-conferenza il 23 di dicembre, sembra che ci sia una eccessiva sproporzione per la parte fissa rispetto al costo variabile di questa formulazione.

Noi avevamo un 41% fisso e un 59 variabile nella formulazione del calcolo che era stato fatto.

Il problema qual è? E' che la comunicazione dei dati del gestore probabilmente ha bisogno di essere affinata.

Terminata questa spiegazione proprio per dare al Consiglio Comunale un minimo di infarinatura su questo aspetto, perché appunto poi si replicherà nel corso degli anni, quindi, nella pratica, nella sostanza, cosa succede? Succede che per la tariffazione 2020 non ci sono cambiamenti rispetto a quella che avevamo in essere per il 2019, che abbiamo provvisoriamente approvato con il Consiglio Comunale di aprile e che questa sera andiamo ad approvare nella formulazione definitiva.

Non ci sono, sulla base di questi calcoli, elementi di costo da recuperare per il futuro e adesso direi...

Adesso vi dico soltanto due informazioni in più per quanto riguarda il 2021.

L'analisi del nuovo Piano Finanziario che verrà portato in approvazione con il bilancio preventivo del 2021 andrà a riprendere i dati 2019, quindi tenete conto che nella formulazione delle tariffe c'è sempre un divario temporale di un paio d'anni. Per quello che mi hanno riferito i consulenti, da una prima analisi non si aspettano variazioni consistenti nella struttura dei costi 2019 rispetto al 2018.

Su che cosa dobbiamo stare attenti? Dobbiamo stare attenti perché c'è una nuova gara d'appalto e quindi gli aspetti del costo di questa gara d'appalto potranno cambiare e c'è un'evoluzione nella tariffazione dei costi di

smaltimento che aumenta anno per anno.

Una proposta su cui sto ragionando con l'ufficio, assieme ai consulenti, è: esiste l'opzione di ragionare su costi attuali previsti, invece che su costi storici, dobbiamo un attimo vedere che strada intraprendere per il futuro.

Per quanto riguarda l'articolazione tariffaria ARERA non è intervenuta, quindi si continua a ragionare con le articolazioni che avevamo stabilito in passato, che sono, dico soltanto, i famosi K che sono questi coefficienti che vengono utilizzati per la determinazione delle tariffe, idem ARERA non è intervenuta sulla parte delle eventuali agevolazioni e quindi possiamo operare come abbiamo fatto in passato. Non essendo intervenuta ARERA su questi aspetti, agevolazioni e articolazioni tariffarie, se si dovessero, per il calcolo delle tariffe 2021 e per le tariffe 2022, se ci fossero degli scostamenti molto forti rispetto alla struttura attuale delle tariffe, fortunatamente quindi possiamo intervenire introducendo dei meccanismi di gradualità proprio perché, come dicevo, ARERA non interviene in proposito.

Questo è un po' il quadro della situazione. Quindi, la parte teorica è quello che dicevo la complicazione della predisposizione di questo Piano che ovviamente non è diipesa dalla nostra volontà e quelle poche informazioni che ho cercato di darvi su quello che può essere come si muove in discorso in futuro.

Già ho detto che la seconda parte della delibera, riguardo alle tariffe 2020, è soltanto una conferma di quanto abbiamo già approvato provvisoriamente. Grazie.

SANDRINI MIRKO

Grazie assessore Andreoletti. Iscrivetevi sempre nella chat se volete intervenire.

FERRAZZI ROSA

Allora, ringrazio l'assessore perché effettivamente l'argomento è ostico e non è semplicissimo da capire. Avevo visto la delibera con cui il Piano Economico Finanziario è stato affidato ad UPEL proprio per essere completato in relazione al fatto che era estremamente complesso e anche tenendo presente la carenza d'organico dei nostri uffici.

Poi avevo seguito un po' anche le discussioni sui social, nei post del signor Sindaco, riguardo alle agevolazioni che sono state introdotte per le attività commerciali, economiche e quant'altro, chiuse durante il lockdown.

Ecco, volevo chiedere, se non sbaglio sono 101 mila euro - mi conferma assessore? - Dunque, questi sgravi, su cui ovviamente siamo d'accordo, provengono dal bilancio comunale, mi sembra di aver capito dal Fondo Funzioni Fondamentali del Ministero, giusto? Perché chiaramente era interessante che se si è riusciti ad arrivare a degli sgravi per chi è stato colpito dal lockdown per le attività economiche produttive, senza gravare sul resto della popolazione ovviamente perché ricordo che qualche anno fa si disse che si stanziavano 50 mila euro per i cittadini che erano stati danneggiati per la presenza del cantiere della ferrovia poi questi 50 mila euro vennero però spalmati sugli altri cittadini. Non fu possibile utilizzare altre fonti di bilancio e l'assessore allora ci spiegò che era dovuto al fatto che per come è strutturata, e regolamentata la TA.RI., la TA.RI. deve coprire interamente il costo del servizio quindi non era possibile intervenire con fondi propri per garantire agevolazioni, per quanto giuste e condivisibili, ad alcune categorie. In questo caso invece si riesce a dare queste agevolazioni, dal punto di vista delle tariffe della TA.RI., il 72% sulla parte variabile, che poi diventa il 42% sul totale, senza fare ricarichi sul resto delle utenze.

Ecco, volevo appunto avere conferma su questo fatto perché mi sembra molto interessante. Grazie.

ANDREOLETTI CLAUDIO

Sì, è quello che abbiamo ripetuto più volte. La flessibilità introdotta dall'emergenza COVID ha dato questa possibilità. Attenzione, quello che diamo in termini di riduzione delle tariffe per le attività economiche che sono state colpite da COVID, i famosi 101 mila euro, derivano dai risparmi sulla rinegoziazione dei mutui perché quest'anno abbiamo deciso, con questa forma di rinegoziazione, di posticipare il pagamento dei mutui. In sostanza questa operazione di rinegoziazione il beneficio è: 100 mila euro che mettiamo su TA.RI., 170 mila euro che spalmiamo sull'anno prossimo. Per cui, da una parte confermo che non c'è impatto negativo sulle tariffe delle altre utenze per questo tipo di operazione. Poi, se andiamo a guardare il bilancio nella sua complessità, è ovvio che se andiamo a destinare 100 mila euro, e, attenzione, io credo che abbiamo fatto una scelta giusta cioè quella di, per un principio di solidarietà, destinare 100 mila euro alle attività che sono state penalizzate. E' ovvio che questi 100 mila euro non li possiamo spendere in qualcosa d'altro. Questo è un principio di integrità del bilancio che è un limite ovviamente invalicabile.

Non è fatto creando un deficit di bilancio, è stato fatto utilizzando le possibilità che venivano date dalla rinegoziazione dei mutui.

FERRAZZI

Scusi eh, ho capito, quindi mi sta confermando - stiamo parlando di quest'anno - non ci saranno variazioni per quanto riguarda le utenze domestiche rispetto alle tariffe che sono state approvate ad aprile e che

confermavano quelle del 2019, quindi ci sarà invece una riduzione per le utenze non domestiche colpite dal lockdown,

ANDREOLETTI

Per non creare confusione rispondo con una sillaba: sì.

SANDRINI MIRKO

Chiarissimo come sempre. Se non abbiamo altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto.

FERRAZZI ROSA

Coi chiarimenti dell'assessore, visto che la delibera sta andando comunque nella direzione che anche noi avevamo auspicato, di avere delle riduzioni per le attività colpite dal lockdown, il nostro voto sarà favorevole.

TORTOSA MAURIZIO

Ringrazio l'assessore Andreoletti che è stato come sempre chiaro nella sua spiegazione.

La scelta di andare incontro alle esigenze di chi ha avuto problemi in particolare causati dal lockdown è stata una scelta che la Giunta ha perorato sin da subito e, appena si è potuta applicare, è stata applicata con questa riduzione e con questo intervento sulla TA.RI. che non va a toccare le altre tariffe come era stato forse mal capito dalla consigliera Ferrazzi.

Pertanto il nostro voto sarà assolutamente favorevole.

FERRAZZI

Mi scusi, ma non ho detto che avevo mal capito, ho chiesto solo una precisazione.

SANDRINI MIRKO

Va bene. Qui siamo alle dichiarazioni di voto.

Andiamo pertanto a votare (segue votazione mediante appello nominale). All'unanimità.

Abbiamo anche l'immediata eseguibilità. Se abbiamo astenuti o contrari, altrimenti diamo anche qua l'unanimità. Quindi astenuti zero, contrari zero, all'unanimità.

Sono le 19 e 30, si chiude il quarto punto all'Ordine del Giorno.

TARI - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2020 E TARIFFE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che, a seguito di numero proroghe, il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 settembre 2020 ha previsto il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- 1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;
- 2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- 3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo

osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di *Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021*;

CONSIDERATO che - per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni - l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario ha inciso profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

CONSIDERATO che, a fronte delle numerose criticità legate all'applicazione del metodo tariffario delineato da ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno chiesto al Governo di disporre il rinvio al 2021 dell'applicazione di tale metodo tariffario, con un'istanza che ha portato a introdurre, nell'art. 57**bis**, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, la proroga anche per il 2020 della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che «*nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1*», stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili «*per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*» e, quindi, anche nell'anno 2020;

CONSIDERATO che, a fronte della proroga di tali disposizioni, anche le modalità di redazione del Piano Economico Finanziario e delle conseguenti tariffe non comportano la rigida applicazione dei parametri dettati dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che, a seguito dell'adozione di tali provvedimenti, la situazione di emergenza sanitaria collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo una riflessione riguardo alla possibilità per i Comuni

di provvedere all'adozione di alcuni atti fondamentali per l'applicazione dei propri tributi nell'anno 2020, a fronte dell'impossibilità di rispettare le scadenze precedentemente fissate da parte dello stesso Legislatore;

CONSIDERATO che, a tal fine, il Governo ha emanato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27 (cd. «Decreto Cura-Italia»), il cui art. 107, comma 5 ha previsto che, in deroga ai termini di approvazione del bilancio, *«i Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»*;

VISTO, l'art. 58quinquies D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la categoria di riferimento TARI degli *«studi professionali»* dovrà essere individuata in quella prevista per le *«banche ed istituti di credito»* e non più per gli *«uffici e le agenzie»*;

CONSIDERATO che dal raffronto tra tali criteri di calcolo è stato possibile rilevare come i costi complessivi esposti nel Piano Economico Finanziario TARI 2020 (che prevede un costo complessivo, al netto dell'I.V.A., pari ad euro 1.084.580) risultino di poco superiori a quelli relativi al PEF 2019, che aveva previsto un costo del servizio pari ad euro 1.081.397;

CONSIDERATO che, alla luce delle risultanze del PEF 2020, l'Amministrazione ritiene di approvare le tariffe della TARI 2020, di cui si allega il prospetto per farne parte integrante e sostanziale, come già approvate in via provvisoria con delibera del CC n. 6 del 30.04.2020;

EVIDENZIATO che, alla luce delle risultanze del PEF non si procederà al conguaglio previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, assumendosi direttamente l'Ente l'onere derivante;

PER PROPRIA competenza ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Comunale e dell'art. 42 del TUEL D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile competente

Con voti unanimi favorevolmente espressi dagli aventi diritto nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

- **di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **di approvare** il Piano Finanziario TARI per l'anno 2020, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- **di modificare** le categorie tariffarie relative alle utenze non domestiche presenti sul territorio comunale, come meglio specificate nel relativo allegato al presente atto, al fine di ricondurre gli «*studi professionali*» all'interno della categoria tariffaria relativa a «*banche ed istituti di credito*»;
- **di confermare** per l'anno 2020 le tariffe approvate con deliberazione del Consiglio Comunale del 30/04/2020 n. 6, con cui si provvedeva in via provvisoria l'applicabilità nel 2020 di tariffe TARI analoghe a quelle approvate per l'anno 2019, allegando gli specifici prospetti, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **di dare atto** che tali categorie e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2020;
- di dare atto che, alla luce delle risultanze del PEF non si procederà al conguaglio previsto dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, assumendosi direttamente l'Ente l'onere derivante.
- **di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente con votazione unanime e favorevole delibera di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SANDRINI MIRKO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA PEZZUTI NICOLETTA